

Roma, 21 settembre 2023

Prot. n. 72

Dott. Renato Romano
Direttore Generale degli Archivi Notarili

p.c. Dott. Luigi Birritteri
Capo Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Oggetto: *definizione delle famiglie professionali presso l'Amministrazione degli Archivi Notarili – le osservazioni della CISL FP sui contenuti della proposta UCAN*

Facendo seguito ed a specificazione di quanto già enunciato nel corso della riunione del 26 luglio u.s. e aderendo da una esplicita richiesta, formulata in occasione della riunione dello scorso 7 settembre, la scrivente Organizzazione Sindacale, in merito alla definizione delle famiglie professionali proposta da codesta Amministrazione osserva:

- **La “profilatura” delle famiglie professionali** ossia la suddivisione in dettagliatissimi profili delle famiglie professionali è innanzitutto pletrica. Se si parte dalla lettera del vigente CCNL che definisce le famiglie professionali come “*ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze similari o da una base professionale e di conoscenze comune*” (art. ex art. 13 comma 3 CCNL 2019/2021) e che sancisce all’interno dell’Area (ed a maggior ragione all’interno delle famiglie) la equivalenza e la fungibilità delle mansioni e la esigibilità delle stesse in relazione alle esigenze dell’organizzazione del lavoro (art. 13 comma 2 CCNL 2019/2021), si comprende bene il motivo per cui il profilo, a differenza della famiglia, non ha alcuna rilevanza giuridica ma ha una mera finalità descrittiva delle competenze interne alla famiglia tant’è che la dotazione organica degli Archivi Notarili, come quella delle altre articolazioni del Ministero, sarà di area e famiglia e non di area, famiglia e profilo.
Inoltre, la profilatura “*al dettaglio*” delle famiglie professionali, operata dall’amministrazione, se calata in una piccola amministrazione, cronicamente carente di personale e con un organico ampiamente sottodimensionato, come gli Archivi Notarili si pone in contrasto con il principio di buona amministrazione. La stessa, infatti, determina una parcellizzazione delle mansioni, soprattutto con riferimento alle professionalità apicali dell’area dei funzionari, che ha effetti paralizzanti in uffici, come la stragrande maggioranza degli Archivi Notarili, ove prestano servizio solo due o tre lavoratori, alcuni dei quali spesso sono applicati anche in altri uffici perché carenti di personale. Infine, la dettagliata profilatura può determinare inopinatamente percorsi privilegiati per l’accesso all’area delle elevate professionalità non previsti allo stato dalle norme contrattuali.
- **Per quanto riguarda l’area degli operatori, le competenze**, seppure indicate a mero titolo esemplificativo, vanno integrate con la indicazione delle attività proprie degli archivi notarili quali ad es. movimentazione di materiale librario; restituzione all’utenza di copie registri e

repertori e, tra **le capacità comportamentali**, bisogna riconoscere anche la capacità di lavorare in gruppo, che certamente non fa difetto agli appartenenti all'area.

- **Per quanto riguarda l'area degli assistenti**, è eccessivo il frazionamento in più famiglie professionali con diversi profili perché il modulo organizzativo proprio degli archivi notarili contempla attività tra loro tutte strettamente connesse. Inoltre, è incongruo l'inserimento del conducente degli automezzi nella famiglia degli assistenti dei servizi generali in quanto tale "*mestiere*" ha specificità proprie che non sono assimilabili a quelle degli operatori, anch'essi inseriti in tale famiglia.
- **Per quanto riguarda l'area dei funzionari**, va inserito, nell'ambito delle competenze della famiglia professionale **dei funzionari amministrativo contabili**, in aggiunta all'attività di coordinamento e controllo di unità operative interne, come previsto in bozza, anche l'attività di "direzione" (peraltro già contemplata dal precedente contratto integrativo del 29 luglio 2010) perché accade spesso che il funzionario contabile svolga, per carenza di personale o per opportunità organizzativa, anche attività di direzione per la quale potrebbe aspirare all'attribuzione di p.o. e conseguente indennità.
- All'interno della stessa area, per quanto riguarda **la famiglia professionale dei conservatori**, è inaccettabile la profilazione di **conservatore esperto in attività organizzative e gestionali** distinta da quella di conservatore di archivi notarili, perché le competenze ad esso associate sono da sempre ricomprese anche tra quelle richieste e riconosciute al conservatore in quanto tale. All'interno della stessa area, inoltre, alla esplicita previsione di **assunzione diretta di responsabilità in strutture non dirigenziali** (che all'evidenza riguarda i soli conservatori capo d'archivio) va associata un'adeguata copertura assicurativa.
- Non è condividibile la previsione secondo cui **elevate conoscenze in materia di contrattualistica pubblica e di gestione del patrimonio, beni e servizi** siano associate alla sola figura del conservatore esperto in attività organizzative e gestionali, in quanto tali attività appartengono per definizione anche al capo di archivio nella gestione dell'ufficio di appartenenza o di reggenza.
- Altresì non è accettabile che la locuzione "**relazioni sindacali**", in aggiunta a conoscenza del diritto del lavoro e normativa sul pubblico impiego, sia prevista nella famiglia delle elevate professionalità e non nel profilo del conservatore degli archivi notarili, in quanto (ricordiamo a mero titolo esemplificativo). che i capi di archivio hanno la competenza ad applicare sanzioni disciplinari (nella specie: rimprovero verbale) al personale in servizio presso il proprio ufficio, e gestiscono le relazioni sindacali.
- È irragionevole la previsione secondo cui **l'attività di formazione** risulti contemplata all'interno delle capacità tecniche dei soli conservatori esperti in attività organizzative e gestionali, in quanto propria dei conservatori tutti per le materie di loro competenza (a titolo meramente esemplificativo osserviamo che **solo** il conservatore di archivio svolge ispezione notarili ordinarie e straordinarie; controlla vari adempimenti del notaio la cui violazione è sanzionata a vario titolo, promuove l'azione disciplinare nei confronti dei notai innanzi alle competenti Co.re.di., ha la legittimazione processuale nelle eventuali fasi giurisdizionali, applica sanzioni amministrative in materia societaria a seguito di rapporto del Registro Imprese, liquida tassa archivio e contributi dovuti dal notaio, provvedendo al relativo recupero se non autoliquidati in conformità etc.)
- Si chiede poi che l'elevata conoscenza della legislazione in materia di notariato ed archivi notarili sia riconosciuta al solo conservatore di archivio notarile in ragione della propria attività.

- Non si comprende il motivo per il quale tra le capacità comportamentali del conservatore esperto in attività organizzative e gestionali sia prevista quella di assumere la diretta responsabilità in strutture non dirigenziali, posto che l'Ufficio Centrale non contempla strutture non dirigenziali e che la reggenza di archivi notarili è stata ritenuta dallo stesso Ufficio Centrale di esclusiva competenza di conservatori di archivio ex art. 11 legge n. 629/1952.
- Per quanto, infine, riguarda le conoscenze richieste per l'accesso alla famiglia delle **elevate professionalità giuridico-amministrative** è inaccettabile l'assenza proprio dei settori che tipizzano l'attività del conservatore (e di tutta l'amministrazione di appartenenza) quali diritto civile e commerciale e legge notarile, nonché la temuta discrezionalità dei titoli che l'amministrazione riterrebbe idonei a documentarle, posto che nulla si obietta sui titoli eventualmente acquisiti al di fuori dell'amministrazione degli archivi notarili, mentre tra quelli maturati all'interno della stessa è indispensabile che il loro accesso sia stato garantito a tutti gli interessati attraverso idonea procedura selettiva.

Distinti saluti

Il Coordinatore Responsabile
Eugenio Marra



Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" <coordinamentogiustizia.cisl@pec.it>

Data giovedì 21 settembre 2023 - 15:38

definizione delle famiglie professionali presso l'Amministrazione degli Archivi Notarili – le osservazioni della CISL FP sui contenuti della proposta UCAN

Ricevuta di accettazione

Il giorno 21/09/2023 alle ore 15:38:43 (+0200) il messaggio "definizione delle famiglie professionali presso l'Amministrazione degli Archivi Notarili ? le osservazioni della CISL FP sui contenuti della proposta UCAN" proveniente da "coordinamentogiustizia.cisl@pec.it" ed indirizzato a:
renato.romano@giustizia.it ("posta ordinaria") prot.dag@giustiziacert.it ("posta certificata")
prot.ucan@giustiziacert.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

Identificativo messaggio: opec21010.20230921153843.32800.768.1.53@pec.aruba.it

Allegato(i)

dati-cert.xml (1 KB)

smime.p7s (7 KB)